

Tribunale di Mantova, 4 marzo 2010 – Pres. Nora – Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo – Procedimento di risoluzione – Natura giurisdizionale e contenziosa – Difesa tecnica – Necessità.

Il procedimento di risoluzione del concordato ha natura giurisdizionale e contenziosa e pertanto, in assenza di espressa deroga legislativa, opera il principio generale di cui all'art. 82 codice procedura civile, per cui deve ritenersi necessario che il ricorrente sia assistito da difensore munito di procura conferita prima della proposizione del ricorso. (IdS) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis) ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che il concordato preventivo di C. S. r. l. è stato omologato il 15. 7. 2008 e la procedura è in corso di esecuzione,

osservato che la T. S. r. l. , creditore di C. S. r. l. , con ricorso depositato il 21. 11. 2009 - sottoscritto in proprio dal legale rappresentante della società ricorrente - ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo di C. S. r. l. per grave inadempimento della società debitrice,

rilevato che all'udienza fissata del 21. 1. 2010 C. S. r. l. si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'istanza, attesa l'assenza di difesa tecnica del ricorrente, e nel merito rilevando l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione essendo fissato al 31. 12. 2012 il termine ultimo per l'adempimento,

considerato che nella medesima udienza anche la T. S. r. l. si è costituita in giudizio con il ministero di un difensore insistendo per l'accoglimento del ricorso,

ritenuto che l'eccezione preliminare sollevata di inammissibilità del ricorso proposto sia idonea a definire il procedimento,

valutato sul punto che il procedimento di risoluzione del concordato ha natura giurisdizionale e contenziosa e pertanto, in assenza di espressa deroga legislativa, opera il principio generale di cui all'art. 82 c. p. c. e conseguentemente deve ritenersi necessario che il ricorrente sia assistito da difensore munito di procura conferita prima della proposizione del ricorso,

tenuto conto che alla medesima valutazione conduce il richiamo all'art. 15 l. f. operato dagli artt. 186 e 137 l. f. , atteso che nel procedimento di risoluzione, come nel procedimento prefallimentare, il creditore e il debitore sono in posizioni contrapposte, l'iniziativa del creditore è iniziativa di parte, è escluso il rilievo ufficiale e il procedimento potrà comportare - in entrambi i casi - la liquidazione delle spese di lite,

valutato altresì che il procedimento de quo, in virtù dei richiami sopra indicati, è procedimento in camera di consiglio e in generale nei procedimenti camerali plurilaterali la difesa tecnica è considerata necessaria,

considerato che la novità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite,

dichiara

inammissibile il ricorso per la risoluzione del concordato C. S. r. l. proposta da T. S. r. l. , compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Mantova, li 4 marzo 2010